



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

***Ricerca sulla applicazione della Tassa  
sui Rifiuti (TARI)  
e  
sulla conformità dei regolamenti  
comunali***

*Comuni della provincia di Arezzo, Grosseto e Siena  
(ATO Toscana Sud)*

Giugno 2016

# Capitolo 1

## Quadro introduttivo

### Che cosa è la TARI?

La TARI è la **T**assa sui **R**ifiuti e rappresenta il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio. La base su cui calcolare tale tassa è la superficie calpestabile di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti.

La Tari è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

Pertanto è una tassa commisurata alle superfici tassabili.

La TARI finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, compresi i costi di investimento ed esercizio relativi al servizio stesso.

A stabilire come ogni Comune deve comporre la propria tassa sui rifiuti è il D.P.R. del 27/04/99 n° 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*.

Tale tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Le utenze soggette a TARI vengono distinte nelle due grandi macro-famiglie: utenze domestiche e utenze non domestiche.

In entrambi i casi, il metodo normalizzato stabilisce che la TARI si compone di:

- Una parte fissa, determinata in funzione delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti per opere e relativi ammortamenti);
- Una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Spetta all'ente locale ripartire tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali.

Lo studio è volto ad esaminare la determinazione del calcolo delle tariffe e la ripartizione dell'onere tra le utenze domestiche e non domestiche. È altresì rivolto a rilevare la corretta applicazione delle norme in materia di classificazione dei rifiuti speciali agli urbani da parte dei Comuni della Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto e Siena) che assume importanza ai fini della applicazione della tariffa.

### Dove risiede l'errore?

L'errore risiede nel fatto che tale tariffa si applica alle superfici dove si formano i rifiuti urbani e gli assimilati e questi ultimi non sono definiti correttamente dalla maggior parte dei Comuni.

## Cosa sono i rifiuti assimilati?

I rifiuti assimilati sono rifiuti speciali non pericolosi che per composizione merceologica sono analoghi a quelli urbani e sono definiti tali dai Comuni sulla base delle loro caratteristiche qualitative e quantitative.

## Come si definiscono i rifiuti assimilati?

Secondo criteri qualitativi e quantitativi.

## Chi deve stabilire questi criteri qualitativi e quantitativi?

Lo Stato e i Comuni.


L'articolo 195 del D. Lgs. 152/2006 "Competenze dello Stato" comma 2, lettera e cita:

*"Sono inoltre di competenza dello Stato... la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani"*.

Il primo grosso problema nasce dal fatto che ad oggi ancora non è stato emanato il decreto dallo Stato per stabilire i criteri di assimilazione e pertanto l'unico riferimento normativo per l'assimilazione è ancora una delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, considerata dalla Corte di Cassazione illegittima perché definisce solo il criterio qualitativo, non riportando alcun criterio quantitativo.

Di contro, secondo il D. Lgs. 152/2006, a poter definire i criteri di assimilazione e le tipologie di rifiuti assimilati sono anche i Comuni (Art. 198, comma 2 lettera g "Competenze dei comuni: l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani"), ma la maggior parte di essi l'ha fatto in modo non conforme alle norme in quanto si è limitata a fare riferimento alla delibera del 1984 considerata illegittima.

Risultato: il 72% dei Comuni della Toscana Sud non ha assimilato correttamente i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani perché manca la definizione del criterio quantitativo.



### **Qual è la conseguenza di un'impropria definizione dei rifiuti assimilati?**

La conseguenza di un'illegittima assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si ripercuote sull'applicazione della tassa eludendo il principio riportato nella Legge di Stabilità 147/2013, Art. 1 comma 649 sulla intassabilità delle aree interessate in base al quale: *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...”*.

La non corretta applicazione del criterio di assimilabilità, attribuisce l'appartenenza di alcune tipologie di materiali da smaltire ad una categoria anziché all'altra (urbani anziché speciali) e ciò produce effetti distorsivi nelle condizioni di tassabilità delle superfici ove questi rifiuti si formano, creando delle situazioni di disparità di trattamento in quanto si rendono tassabili superfici che non sarebbero assoggettabili a tributo.

Non a caso la stessa Corte di Cassazione con una sentenza del 2012 si è pronunciata in merito ai criteri di assimilabilità dei rifiuti prevedendo che il regolamento comunale debba contenere, per essere considerato valido, non solo le caratteristiche qualitative dei rifiuti assimilati ma anche quelle quantitative.


L'applicazione del criterio quantitativo di assimilabilità è anche utile al fine di stabilire l'adeguatezza minima del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che deve provvedere alla loro rimozione, considerando che il servizio opera in regime di privativa anche per gli assimilati.

Ne consegue che laddove questi criteri non sono stati adottati, in violazione di una precisa indicazione legislativa (art. 195 c. 2 lettera e del D.L: 152/2006) e di una prassi giurisprudenziale consolidata, i regolamenti stessi debbono considerarsi illegittimi.



## Dove possono essere indicati i criteri qualitativi e quantitativi?

La definizione dei rifiuti assimilati e quindi la delucidazione dei criteri qualitativi e quantitativi di norma vengono riportati all'interno del regolamento della tassa sui rifiuti urbani, in precedenza regolamento TARES e oggi regolamento TARI. In alcuni casi i criteri possono anche essere riportati nel regolamento di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale. In altri, possono essere definiti i rifiuti assimilati con annessi criteri qualitativi e quantitativi con una specifica delibera di assimilazione, chiamata anche "regolamento di assimilazione".



## Dove si trovano i suddetti atti?

Tutti gli atti amministrativi si trovano all'interno del sito del Comune.

Il regolamento TARI è pubblicato generalmente sotto la voce *Regolamenti* oppure all'interno della sezione *Uffici* → *Tributi* → *Rifiuti* → *IUC* → *TARI*.

Anche il regolamento di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale si trova sotto la voce *Regolamenti* oppure, se datato, all'interno dell'*Albo Pretorio*.

Le delibere vengono archiviate e riportate all'interno dell'*Albo Pretorio* → *Delibere di Consiglio*. Nel caso in esame, trattandosi di delibere datate (1996-1998) è stato necessario ricorrere ad una richiesta di accesso agli atti, alcune volte per via informale ed in maggior numero tramite PEC.

# Capitolo 2

## La ricerca

### Scopi della ricerca

Gli uffici di Confindustria Toscana Sud hanno effettuato una ricerca per conoscere i criteri con cui i Comuni hanno esercitato la potestà di procedere all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani e verificare la loro conformità alle disposizioni normative e agli orientamenti della Magistratura.

Detti criteri influenzano le modalità di determinazione della tassa e la valutazione delle aree dove si formano in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali.

La loro non corretta applicazione può costituire una valida ragione per contestare, laddove ne sussistano i presupposti, la legittimità degli atti amministrativi che stanno alla base dell'applicazione della tassa stessa (regolamenti o delibere comunali).

### Risultati della ricerca

Il quadro che risulta in esito alla ricerca sulla conformità alle disposizioni nazionali dei diversi regolamenti comunali dell'ATO Toscana Sud in materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è caratterizzato da una forte diversificazione di situazioni, sulla quale incide evidentemente la perdurante assenza a livello nazionale di linee guida sui criteri di assimilabilità chiari e definiti.

Dovendo procedere ad una suddivisione delle differenti realtà comunali, si possono identificare due macrogruppi, pur nelle difficoltà di reperimento delle informazioni e della documentazione nei portali web:

- 1) 😊 → Comuni i cui regolamenti in materia possono definirsi legittimi in quanto riportano esatti criteri qualitativi e quantitativi di **assimilabilità** di taluni rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani.  
Più nello specifico, appartengono a tale gruppo tutti gli enti locali i cui regolamenti TARI contengono i criteri suddetti o rinviano, a tal fine, ad un atto amministrativo quale può essere il regolamento di igiene urbana o una delibera specifica di assimilazione. Sono una minoranza rispetto al totale dei Comuni (28 su 101, pari al **28%**).
- 2) 😞 → Comuni i cui regolamenti in materia possono definirsi non conformi, al contrario dei precedenti, poiché non riportano esatti criteri quantitativi di assimilazione (73 su 101, pari al **72%**) facendo espresso richiamo esclusivamente a quelli qualitativi (di norma riportati in allegato ai regolamenti sulla base dell'elenco rifiuti contenuto nella delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica del 27 luglio 1984).  
Su più della metà di detti Comuni, è stato possibile accertare l'assenza di criteri quantitativi anche negli altri atti amministrativi a cui rimandano i rispettivi regolamenti TARI (42 su 73). Sulla restante parte invece, non è stato possibile appurare fino a questo momento l'adozione di altri atti amministrativi, oltre il

regolamento TARI, che abbiano assimilato in modo conforme i rifiuti speciali agli urbani, poiché non sono stati resi reperibili (31 su 73). La difficoltà di reperimento della documentazione è determinata dal fatto che in molti casi trattasi di atti amministrativi adottati a fine anni novanta e non riportati nei portali web dei Comuni. Anche le specifiche richieste formulate agli Enti interessati non hanno prodotto ad oggi esito positivo. In alcuni casi i regolamenti comunali fanno rinvio, per la determinazione del limite quantitativo, alle decisioni del gestore del servizio che, allo stato attuale, non risultano essere state assunte. Pertanto di questi 31 Comuni su 73 ad oggi è possibile affermare la non conformità dei regolamenti TARI ma senza aver potuto consultare gli altri relativi atti.

Alla luce dei risultati della ricerca emerge una situazione molto diversificata che produce un'applicazione difforme della normativa a causa della adozione di criteri differenti (e in molti casi illegittimi) nella individuazione dei rifiuti speciali da considerare assimilati a quelli urbani.

E ciò attribuisce l'appartenenza di alcune tipologie di materiali da smaltire ad una categoria anziché all'altra, (urbani anziché speciali non pericolosi) producendo effetti distorsivi nelle condizioni di tassabilità delle superfici dove questi rifiuti si formano e creando situazioni di disparità di trattamento.

L'effetto prodotto dalla non conformità della assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è infatti quello di non consentire, in molti casi, l'applicazione del principio della intassabilità delle aree interessate, riaffermato anche recentemente dalla legge 147/2013 art. 1 comma 649 (legge di stabilità 2014) in base al quale *"...nella determinazione della superficie assoggettabile alla tari , non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori..."*.

Principio riconfermato dalla risoluzione ministeriale 9 dicembre 2104 e recentemente da alcune sentenze di commissioni tributarie.

Queste aree devono essere escluse **integralmente** dalla tassazione e non essere oggetto di riduzione parziale (in maggiore o minore misura), come indicato nei regolamenti comunali.



## Elenco Comuni

### 1) 😊 Comuni che hanno assimilato correttamente (criterio qualitativo e quantitativo):

Castiglion Fibocchi(AR), Poppi(AR), San Giovanni Valdarno(AR), San Sepolcro(AR), Civitella in Val di Chiana(AR), Castelfranco Piandiscò(AR), Montevarchi(AR), Castel Focognano(AR), Grosseto(GR), Castiglione della Pescaia(GR), Scansano(GR), Sorano(GR), Civitella Paganico(GR), Orbetello(GR), Scarlino(GR), Follonica(GR), Gavorrano(GR), Manciano(GR), Monte Argentario(GR), Santa Fiora(GR), Siena(SI), Murlo(SI), Poggibonsi(SI), Rapolano Terme(SI), Chianciano Terme(SI), Chiusdino(SI), Gaiole in Chianti (SI), Sovicille (SI) **(28%)**.

### 2) 😞 Comuni che non hanno assimilato correttamente (solo criterio qualitativo):

Bibbiena(AR), Bucine(AR), Capolona(AR), Caprese Michelangelo(AR), Laterina(AR), Monte San Savino(AR), Montemignaiolo(AR), Monterchi(AR), Pergine Valdarno(AR), Sestino(AR), Arezzo(AR), Castiglion Fiorentino(AR), Chitignano(AR), Chiusi della Verna(AR), Loro Ciuffenna(AR), Talla(AR), Ortignano Raggiolo(AR), Castel San Niccolò(AR), Cortona(AR), Pratovecchio Stia(AR), Anghiari(AR), Cavriglia(AR), Badia Tedalda(AR), Lucignano(AR), Marciano della Chiana(AR), Pieve Santo Stefano(AR), Subbiano(AR), Terranuova Bracciolini(AR), Foiano della Chiana(AR), Castell'Azzara(GR), Capalbio(GR), Cinigiano(GR), Seggiano(GR), Campagnatico(GR), Castel del Piano(GR), Magliano in Toscana(GR), Pitigliano(GR), Monterotondo Marittimo(GR), Montieri(GR), Isola del Giglio(GR), Roccalbegna(GR), Roccastrada(GR), Semproniano(GR), Arcidosso(GR), Massa Marittima(GR), Asciano(SI), Casole d'Elsa(SI), Castellina in Chianti(SI), Abbadia San Salvatore(SI), Colle Val d'Elsa(SI), Chiusi(SI), San Quirico d'Orcia(SI), Castiglione d'Orcia(SI), Montalcino(SI), Montepulciano(SI), Sarteano(SI), Buonconvento(SI), Castelnuovo Berardenga(SI), Cetona(SI), Monteriggioni(SI), Monteroni d'Arbia(SI), Piancastagnaio(SI), Pienza(SI), Radda in Chianti(SI), Radicofani(SI), Radicondoli(SI), San Casciano dei Bagni(SI), San Giovanni d'Asso(SI), Sinalunga(SI), Trequanda(SI), Monticiano(SI), San Gimignano(SI), Torrita di Siena(SI) **(72%)**.

Aggiornamento al 24/05/2016

## Considerazioni sulla provincia di Arezzo

Comuni che hanno assimilato correttamente → 22%;

Comuni che non hanno assimilato correttamente → 78%.

Su 37 Comuni della provincia di Arezzo, soltanto 8 risultano aver assimilato correttamente i rifiuti speciali agli urbani, avendo stabilito un proprio criterio quantitativo; tale aliquota corrisponde al **22%** dei Comuni della provincia di Arezzo.

Si tratta di quei Comuni che affiancano al criterio qualitativo un limite quantitativo superato il quale la tipologia di rifiuto, seppur compresa nell'elenco dei rifiuti assimilati, non risulta assimilabile agli urbani perché incompatibile a livello quantitativo in funzione delle capacità del gestore di raccogliere i rifiuti stessi. La maggior parte di tale percentuale ha esplicitato detto criterio quantitativo all'interno del regolamento TARI; nel resto dei casi è invece riportato all'interno del regolamento di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale o nella delibera di assimilazione del 98.

La maggior parte dei Comuni della provincia di Arezzo, 29 su 37 (**78%**), non risulta aver adottato correttamente, nei regolamenti, i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Di questo 78% infatti, una parte si limita a dettare il criterio qualitativo riportando l'elenco delle tipologie di rifiuti in allegato; una parte, oltre a definire i rifiuti assimilati solo per via qualitativa, rinvia ad altri atti/regolamenti che lasciano precludere ad un approfondimento in tema di assimilazione ma che in verità ribadiscono quanto già esplicitato nel regolamento TARI, senza adottare alcun criterio quantitativo a riguardo. Non mancano esempi di Comuni che non riportano neanche la definizione di rifiuti assimilati. Infine un'ultima parte non ha ancora reso disponibile il materiale di approfondimento richiesto e i rispettivi regolamenti TARI non riportano il criterio quantitativo (7 Comuni su 29).

## Considerazioni sulla provincia di Grosseto

Comuni che hanno assimilato correttamente → 43%;

Comuni che non hanno assimilato correttamente → 57%.

Su 28 Comuni della provincia di Grosseto, 12 risultano aver assimilato correttamente i rifiuti speciali agli urbani, avendo stabilito un proprio criterio quantitativo; tale aliquota corrisponde al **43%** dei Comuni della provincia di Grosseto.

Tali Comuni hanno correttamente affiancato al criterio qualitativo un limite quantitativo superato il quale la tipologia di rifiuto, seppur compresa nell'elenco dei rifiuti assimilati, non risulta assimilabile agli urbani perché incompatibile a livello quantitativo in funzione delle capacità del gestore di raccogliere i rifiuti stessi.

Per la provincia di Grosseto, la maggior parte di detta categoria di Comuni ha esplicitato il criterio quantitativo all'interno del regolamento di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale; nel resto dei casi il criterio quantitativo è invece contenuto nel regolamento TARI o nella delibera di assimilazione del 98.

Più rilevante risulta essere il numero dei Comuni della provincia di Grosseto che non ha assimilato correttamente, nei regolamenti, i rifiuti speciali agli urbani; si tratta infatti di **16** Comuni su 28, ossia del **57%**.

Di tale percentuale, un'aliquota verte nella categoria dei Comuni che, anche a seguito di materiale di approfondimento pervenuto, è possibile affermare con certezza che non ha assimilato correttamente i rifiuti speciali agli urbani (16 su 28) e l'altra parte nella categoria di Comuni di cui si è ancora in attesa di risposta (7 su 28).

In particolare del **57%** dei Comuni della provincia di Grosseto che non ha assimilato correttamente i rifiuti speciali agli urbani, sono state constatate differenti casistiche: alcuni assimilano i rifiuti speciali agli urbani solo dal punto di vista qualitativo sia nei documenti di approfondimento richiesti che nel rispettivo regolamento TARI; altri hanno dato scarso esito alla richiesta di approfondimento e l'unico documento consultabile, in cui i rifiuti sono stati assimilati solo secondo il criterio qualitativo, è il rispettivo regolamento TARI. Non manca anche l'esempio di un Comune il cui regolamento TARI non riporta nemmeno la definizione dei rifiuti assimilati speciali agli urbani.

## Considerazioni sulla provincia di Siena

Comuni che hanno assimilato correttamente → 22%;

Comuni che non hanno assimilato correttamente → 78%.

Su 36 Comuni della provincia di Siena, soltanto 8 Comuni risultano aver assimilato correttamente i rifiuti speciali agli urbani; tale aliquota corrisponde al **22%** dei Comuni della provincia di Siena.

Come nel caso di Arezzo, la maggior parte dei Comuni della provincia di Siena che ha assimilato correttamente i rifiuti speciali agli urbani ha esplicito il criterio quantitativo all'interno del regolamento TARI; per il resto, solamente uno all'interno del regolamento di gestione dei rifiuti ed igiene ambientale ed un altro all'interno della delibera del 98.

Più cospicuo risulta essere il numero dei Comuni della provincia di Siena che non ha assimilato correttamente, nei regolamenti, i rifiuti speciali agli urbani poiché mancante del criterio quantitativo; si tratta infatti del **78%**, ossia **28** Comuni su 36. Di detta percentuale, 17 Comuni non hanno ancora portato a buon fine la richiesta di approfondimento e pertanto la loro non conformità è dichiarata sulla base della consultazione del solo regolamento TARI. I restanti 11 Comuni appartenenti alla categoria dei Comuni che non hanno assimilato correttamente, hanno fornito il materiale di approfondimento richiesto ma anche quest'ultimo risulta carente di un criterio quantitativo.

In particolare, all'interno di detta categoria che non ha assimilato correttamente, è possibile distinguere diverse casistiche:

- Un gruppo adotta il criterio di assimilazione solamente dal punto di vista qualitativo, sia nel rispettivo regolamento TARI che nei documenti pervenuti dalla richiesta di approfondimento;
- Un gruppo ha confermato l'assenza di altri atti/regolamenti inerenti i criteri di assimilazione e il cui regolamento TARI, anche in questo caso, definisce i rifiuti assimilati agli urbani unicamente sotto l'aspetto qualitativo;
- Un caso in cui i documenti di approfondimento riportano il criterio quantitativo ma irrilevante poiché incompleto ed il cui regolamento TARI, anche in questo caso, definisce l'assimilazione solo dal punto di vista qualitativo;
- Anche tra i Comuni della provincia di Siena non manca l'esempio di un Comune il cui regolamento TARI non riporta neanche la definizione di rifiuti assimilati.


## Considerazioni finali

In sintesi, lo studio dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani per i Comuni delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, ha portato ai seguenti risultati per le tre province:

- La maggior parte dei Comuni della provincia di Arezzo non ha assimilato correttamente i rifiuti speciali agli urbani (78%);
- La maggior parte dei Comuni della provincia di Grosseto non ha assimilato correttamente i rifiuti speciali agli urbani (57%);
- La maggior parte dei Comuni della provincia di Siena non ha ancora portato a buon fine la richiesta di approfondimento e verte nella ingente fascia di quei Comuni che non hanno assimilato correttamente (78%).

	😊	☹️
AREZZO	22%	<b>78%</b>
GROSSETO	43%	<b>57%</b>
SIENA	22%	<b>78%</b>

Quindi per tutte e tre le province, la maggior parte dei Comuni non ha assimilato correttamente, nei regolamenti, i rifiuti speciali agli urbani poiché viene a mancare il criterio quantitativo di assimilazione.



In particolare, nella tabella seguente si riassume l'utilizzo del criterio quantitativo per l'assimilazione:

Provincia di AREZZO			Provincia di GROSSETO			Provincia di SIENA		
1	Anghiari	☹	1	Arcidosso	☹	1	Abbadia San Salvatore	☹
2	<b>AREZZO</b>	☹	2	Campagnatico	☹	2	Asciano	☹
3	Badia Tedalda	☹	3	Capalbio	☹	3	Buonconvento	☹
4	Bibbiena	☹	4	Castel del Piano	☹	4	Casole d'Elsa	☹
5	Bucine	☹	5	Castell'Azzara	☹	5	Castellina in Chianti	☹
6	Capolona	☹	6	Castiglione della Pescaia	☺	6	Castelnuovo Berardenga	☹
7	Caprese Michelangelo	☹	7	Cinigiano	☹	7	Castiglione d'Orcia	☹
8	Castel Focognano	☺	8	Civitella Paganico	☺	8	Cetona	☹
9	Castel San Niccolò	☹	9	Follonica	☺	9	Chianciano Terme	☺
10	Castelfranco Piandiscò	☺	10	Gavorrano	☺	10	Chiusdino	☺
11	Castiglion Fibocchi	☺	11	<b>GROSSETO</b>	☺	11	Chiusi	☹
12	Castiglion Fiorentino	☹	12	Isola del Giglio	☹	12	Colle di Val d'Elsa	☹
13	Cavriglia	☹	13	Magliano in Toscana	☹	13	Gaiole in Chianti	☺
14	Chitignano	☹	14	Manciano	☺	14	Montalcino	☹
15	Chiusi della Verna	☹	15	Massa Marittima	☹	15	Montepulciano	☹
16	Civitella in Val di Chiana	☺	16	Monte Argentario	☺	16	Monteriggioni	☹
17	Cortona	☹	17	Monterotondo Marittimo	☹	17	Monteroni d'Arbia	☹
18	Foiano della Chiana	☹	18	Montieri	☹	18	Monticiano	☹
19	Laterina	☹	19	Orbetello	☺	19	Murlo	☺
20	Loro Ciuffenna	☹	20	Pitigliano	☹	20	Piancastagnaio	☹
21	Lucignano	☹	21	Roccalbegna	☹	21	Pienza	☹
22	Marciano della Chiana	☹	22	Roccastrada	☹	22	Poggibonsi	☺
23	Monte San Savino	☹	23	Santa Fiora	☺	23	Radda in Chianti	☹
24	Montemignaio	☹	24	Scansano	☺	24	Radicofani	☹
25	Monterchi	☹	25	Scarlino	☺	25	Radicondoli	☹
26	Montevarchi	☺	26	Seggiano	☹	26	Rapolano Terme	☺
27	Ortignano Raggiolo	☹	27	Semproniano	☹	27	San Casciano dei Bagni	☹
28	Pergine Valdarno	☹	28	Sorano	☺	28	San Gimignano	☹
29	Pieve Santo Stefano	☹				29	San Giovanni d'Asso	☹
30	Poppi	☺				30	San Quirico d'Orcia	☹
31	Pratovecchio Stia	☹				31	Sarteano	☹
32	San Giovanni Valdarno	☺				32	<b>SIENA</b>	☺
33	San Sepolcro	☺				33	Sinalunga	☹
34	Sestino	☹				34	Sovicille	☺
35	Subbiano	☹				35	Torrita di Siena	☹
36	Talla	☹				36	Trequanda	☹
37	Terranuova Bracciolini	☹						

Legenda		Su Arezzo	Su Grosseto	Su Siena	Sul Totale
☺	Regolamento conforme	22%	43%	22%	<b>28%</b>
☹	Regolamento non conforme	78%	57%	78%	<b>72%</b>

## Tabella assimilazione con criterio quantitativo

Comuni di Arezzo, Grosseto, Siena (101)

28% (28 su 101)



**SI** assimilazione quantitativa in

- Reg. TARI
- Altri atti

72% (73 su 101)



**NO** assimilazione quantitativa

57% (42 su 73)

Non rilevata

43% (31 su 73)

Potrebbe essere contenuta in  
atti diversi dal regolamento  
TARI che non è stato  
possibile acquisire

# Capitolo 3

## Considerazioni sulle tariffe TARI

### 3.1 Confronto tariffario 2013-2016

È stato infine effettuato un raffronto sul valore tariffario nel quadriennio 2013-2016 sui Comuni di cui è stato possibile reperire le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche riferite agli anni 2013 (anno in cui ancora non esisteva un unico gestore) e 2016 (gestore unico SEI).

La comparazione è stata svolta prendendo in esame le tariffe di:

- Utenza domestica: "famiglie con 4 componenti";
- Utenza non domestica: "Attività industriali con capannone di produzione".

Si riporta un riepilogo delle osservazioni più interessanti per le tre province di Arezzo, Grosseto e Siena.

### Considerazioni sul confronto tariffario 2013-2016 – Provincia di Arezzo

Per le utenze non domestiche si evince un aumento medio delle tariffe dal 2013 al 2016 di **+12%**. Il Comune della provincia di Arezzo che ha subito il più significativo incremento tariffario per le utenze non domestiche dal 2013 al 2016 risulta Poppi, con il **+25%**. Nello stesso periodo, il capoluogo Arezzo ha evidenziato un incremento di **+15%**, mentre nell'anno in corso si è registrata una leggera diminuzione rispetto all'anno 2015.

E mentre dal 2013 al 2016 le tariffe per le utenze non domestiche in media sono cresciute, quelle delle utenze domestiche si sono ridotte in media di **-35%**, riportando anche casi contrari di incrementi, come per il Comune di Arezzo.

AREZZO	Totale tariffa TARI ND 2013 [€/m <sup>2</sup> ]	Totale Tariffa TARI DX4 2013 [€/m <sup>2</sup> ]	Totale tariffa TARI ND 2016 [€/m <sup>2</sup> ]	Totale tariffa TARI DX4 2016 [€/m <sup>2</sup> ]	Variazione ND 2013-2016	Variazione D 2013-2016
Arezzo	2,125	121,663	2,446	123,380	15%	1%
Poppi	2,060	183,570	2,580	92,730	25%	-49%
San Giovanni Valdarno	4,940	139,673	5,505	93,009	11%	-33%
San Sepolcro	1,520	276,630	1,827	135,827	20%	-51%
Bibbiena	3,032	230,645	3,152	110,016	4%	-52%
Castiglion Fiorentino	3,180	204,680	3,290	151,200	3%	-26%
Monte San Savino	2,436	266,600	2,874	134,405	18%	-50%
Pratovecchio Stia	1,985	227,075	2,054	107,974	3%	-52%
Subbiano	3,060	105,740	3,170	104,990	4%	-1%
					<b>MEDIA</b>	<b>MEDIA</b>
					<b>+12%</b>	<b>-35%</b>

### Legenda

	Comuni con regolamento conforme
	Comuni con regolamento non conforme
<b>ND</b>	Totale tariffa utenze non domestiche-categoria "Attività industriali con capannoni di produzione"
<b>DX4</b>	Totale tariffa utenze domestiche-categoria "4 componenti"



## Considerazioni sul confronto tariffario 2013-2016 – Provincia di Grosseto

Per le utenze non domestiche si evince un aumento medio delle tariffe dal 2013 al 2016 di **+29%**. Soltanto un Comune tra questi riporta un trend opposto, ossia un decremento (Orbetello).

Il Comune della provincia di Grosseto che ha subito il più significativo incremento tariffario non domestico è Magliano in Toscana, con ben +142%.

Il capoluogo Grosseto ha evidenziato un incremento di +6%, mentre le tariffe dell'anno in corso risultano invariate rispetto all'anno 2015.

E mentre dal 2013 al 2016 le tariffe per le utenze non domestiche in media sono cresciute, quelle delle utenze domestiche si sono ridotte in media di **-21%**, riportando anche casi sporadici di incrementi, come per Sorano e Magliano in Toscana. Nel caso di Grosseto si raggiunge una riduzione della tariffa domestica di **-28%**.

<b>GROSSETO</b>	Totale tariffa TARI ND 2013 [€/m <sup>2</sup> ]	Totale Tariffa TARI DX4 2013 [€/m <sup>2</sup> ]	Totale tariffa TARI ND 2016 [€/m <sup>2</sup> ]	Totale tariffa TARI DX4 2016 [€/m <sup>2</sup> ]	Variazione ND 2013-2016	Variazione D 2013-2016
<b>Grosseto</b>	3,245	331,997	3,430	237,88	6%	-28%
Scarlino	1,689	228,016	2,237	202,279	32%	-11%
Orbetello	5,101	611,922	4,785	157,36	-6%	-74%
Follonica	2,690	354,180	2,903	207,082	8%	-42%
Manciano	3,484	248,952	4,510	165,920	29%	-33%
Monte Argentario	3,460	178,620	3,474	176,637	0%	-1%
Sorano	2,850	221,190	3,310	258,750	16%	17%
<b>Magliano in Toscana</b>	0,524	251,605	1,270	261,223	142%	4%
					<b>MEDIA</b>	<b>MEDIA</b>
					<b>+29%</b>	<b>-21%</b>

### Legenda

	Comuni con regolamento conforme
	Comuni con regolamento non conforme
<b>ND</b>	Totale tariffa utenze non domestiche-categoria "Attività industriali con capannoni di produzione"
<b>DX4</b>	Totale tariffa utenze domestiche-categoria "4 componenti"

## Considerazioni sul confronto tariffario 2013-2016 – Provincia di Siena

Per le tariffe delle utenze non domestiche dal 2013 al 2016, si evince un incremento medio di **+1%**. Il Comune che ha subito il più significativo incremento per le utenze non domestiche è San Quirico d'Orcia, con ben **+28%**. Anche qui non mancano esempi di trend opposti come Poggibonsi, che vedono una riduzione tariffaria delle utenze non domestiche dal 2013 al 2016.

Nello stesso periodo, il capoluogo Siena riporta un aumento di **+1%**, mentre nell'anno in corso si è registrata una leggera diminuzione rispetto all'anno 2015.

E mentre dal 2013 al 2016 le tariffe per le utenze non domestiche in media sono cresciute, quelle delle utenze domestiche si sono ridotte in media di **-12%**. Siena raggiunge una riduzione della tariffa domestica di **-24%**.

SIENA	Totale tariffa TARI ND 2013 [€/m <sup>2</sup> ]	Totale Tariffa TARI DX4 2013 [€/m <sup>2</sup> ]	Totale tariffa TARI ND 2016 [€/m <sup>2</sup> ]	Totale tariffa TARI DX4 2016 [€/m <sup>2</sup> ]	Variazione ND 2013-2016	Variazione D 2013-2016
Siena	4,910	149,77	4,960	114,030	1%	-24%
Poggibonsi	2,676	182,150	2,284	128,611	-15%	-29%
Castiglione d'Orcia	3,450	116,700	3,390	147,130	-2%	26%
Chiusdino	2,780	170,550	2,890	189,890	4%	11%
Chiusi	2,219	139,801	2,228	95,064	0%	-32%
San Quirico d'Orcia	3,377	116,299	4,336	87,907	28%	-24%
Sarteano	3,150	198,410	2,920	169,930	-7%	-14%
					<b>MEDIA</b>	<b>MEDIA</b>
					<b>+1%</b>	<b>-12%</b>

### Legenda

	Comuni con regolamento conforme
	Comuni con regolamento non conforme
<b>ND</b>	Totale tariffa utenze non domestiche-categoria "Attività industriali con capannoni di produzione"
<b>DX4</b>	Totale tariffa utenze domestiche-categoria "4 componenti"

### **3.2 Considerazioni sulle utenze dei capoluoghi Arezzo, Grosseto e Siena (tariffe 2016)**

Abbiamo altresì riportato nelle tabelle successive i valori delle tariffe 2016 riferiti alle voci di utenze domestiche e non domestiche per i capoluoghi delle tre province al fine di evidenziare le differenze tra le varie categorie economiche e tra queste e quelle domestiche. Dalla lettura dei risultati appare altresì confermata la non lineare dipendenza delle tariffe dalla corretta assimilazione o meno.

Da tale paragone si evince inoltre che per tutte e 30 le categorie di utenze non domestiche le tariffe di Arezzo (Comune che pure non ha assimilato correttamente) sono più basse rispetto a quelle di Grosseto e Siena e su valori intermedi quelle per le utenze domestiche rispetto agli altri due capoluoghi.

Di contro, le tariffe di Siena (Comune che ha assimilato correttamente) risultano più elevate rispetto a quelle di Arezzo e Grosseto per quasi tutte le utenze non domestiche e più basse per tutte le categorie di utenze domestiche.

Grosseto (Comune che ha assimilato correttamente) ha stabilito valori tariffari maggiori di Arezzo e minori di Siena per quasi tutte le categorie di utenze non domestiche, mentre dei tre capoluoghi risulta essere quello che grava di più sulle utenze domestiche.

Pertanto sarebbe fuorviante affermare che assimilare correttamente i rifiuti speciali agli urbani significhi ridurre il livello tariffario per le utenze non domestiche (vedasi caso di Siena); assimilare correttamente vuol dire piuttosto definire i criteri sia qualitativi che quantitativi sulla base dei quali un rifiuto speciale risulta analogo al rifiuto urbano e quindi consentire la corretta distinzione tra le superfici dove si formano gli speciali e gli assimilati e renderle tassabili o non tassabili.

Inoltre i fattori che incidono sul costo della gestione e quindi sui valori delle tariffe, sono diversi e variabili da Comune a Comune, quali ad esempio la quantità di rifiuti da smaltire, il sistema di raccolta adottato (differenziata, porta a porta ecc.), l'organizzazione del servizio e la gestione amministrativa del Comune.

In altri termini, ad una corretta assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non segue una maggiore incidenza della tassa, ma una più equa e corretta distribuzione degli oneri a carico dei produttori di rifiuti.

UTENZE NON DOMESTICHE 2016		AREZZO	GROSSETO	SIENA
Categoria	Attività	Tariffa Totale 2016 [€/m²]	Tariffa Totale 2016 [€/m²]	Tariffa Totale 2016 [€/m²]
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi	1,76	2,54	3,81
2	Cinematografi e teatri	1,44	1,98	2,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,63	2,22	3,07
4	Impianti sportivi	2,54	3,52	5,05
4 bis	Distributori carburanti	2,37	3,52	5,05
4 ter	Campeggi	2,32	3,52	5,05
5	Stabilimenti balneari	-	2,77	4,22
6	Esposizioni, autosaloni	1,75	2,27	3,49
7	Alberghi con ristoranti	4,15	6,59	8,47
8	Alberghi senza ristoranti	3,74	4,96	5,88
8 bis	Agriturismo, case appartamenti, vacanze	2,73	-	-
9	Case di cura e di riposo, carceri e caserme	3,70	6,00	6,02
10	Ospedali	3,87	6,74	5,63
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,42	6,06	8,12
12	Banche e istituti di credito	2,70	3,49	10,27
13	Negozi di abbigliamento, calzature	3,57	5,13	7,62
13 bis	Libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,76	5,13	7,62
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,49	5,93	7,73
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,70	3,68	5,88
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,99	6,58	8,52
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,49	4,83	6,61
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,89	4,16	5,52
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,62	5,23	5,60
20	Attività industriali con capannone di produzione	2,45	3,43	4,96
20 bis	Attività industriali orafe con capannone di produzione	2,29	-	-
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,47	3,50	4,77
21 bis	Attività artigianali di prestazione di servizi	2,36	-	-
21 ter	Attività artigianali orafe di produzione	2,25	-	-
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,72	17,29	18,39
22 bis	Rosticcerie	11,03	-	-
23	Mense, birrerie, amburgherie	12,18	12,55	15,12
24	Bar, caffè, pasticceria	10,07	12,86	15,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,34	9,60	10,86
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,83	9,59	10,43
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,56	21,58	17,93
28	Ipermercati di generi misti	6,21	8,30	12,49
29	Banchi di mercato generi alimentari	13,39	26,35	41,03
30	Discoteche, night club	4,84	7,12	12,04

Tutte le tariffe non domestiche di Arezzo risultano le più basse

Quasi tutte le tariffe non domestiche di Siena risultano le più alte

	UTENZE DOMESTICHE 2016	AREZZO	GROSSETO	SIENA
Categoria	Numero componenti nucleo familiare	Tariffa Totale 2016 [€/m <sup>2</sup> ]	Tariffa Totale 2016 [€/m <sup>2</sup> ]	Tariffa Totale 2016 [€/m <sup>2</sup> ]
1	1 componente del nucleo familiare	39,03	75,24	24,52
2	2 componenti del nucleo familiare	76,47	148,8	67,28
3	3 componenti del nucleo familiare	95,27	190,25	90,65
4	4 componenti del nucleo familiare	123,38	240,88	114,03
5	5 componenti del nucleo familiare	151,48	300,65	141,26
6	6 componenti del nucleo familiare	172,38	346,64	160,73


Tutte le tariffe domestiche di Grosseto risultano le più alte

Tutte le tariffe domestiche di Siena risultano le più basse

Nel paragrafo successivo si riporta un confronto tra le due più recenti relazioni annuali di ATO Rifiuti Toscana Sud (2013 e 2014) a conferma dell'incessante aumento dei costi nell'ambito della gestione dei rifiuti in una regione, come quella Toscana, dove gli oneri per imprese e cittadini risultano tra i più elevati d'Italia.

Il grafico seguente è una rappresentazione dei valori medi regionali del costo pro capite derivanti dall'analisi dei dati economici TARI 2014 del Rapporto ISPRA 2015. Appare chiaro che la regione Toscana riporti un valore medio regionale di costo pro capite tra i più alti d'Italia (213,25 €/ab \* anno), insieme all'Emilia Romagna e al Lazio.

Va evidenziato che, nel campione esaminato non sono presenti le regioni Valle d'Aosta, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria poiché non è pervenuta ad ISPRA alcuna informazione a riguardo.



*Fonte ISPRA – Rapporto Rifiuti Urbani-Edizione 2015*

	Anno 2014	C <sub>TOT</sub> ab [€/ab*anno]
1	Lazio	250,73
2	Emilia Romagna	218,57
3	<b>Toscana</b>	<b>213,25</b>
4	Liguria	199,91
5	Sardegna	178,41
6	Trentino Alto Adige	158,25
7	Umbria	153,43
8	Sicilia	149,76
9	Piemonte	149,34
10	Lombardia	134,53
11	Marche	122,39
12	Friuli Venezia Giulia	110,42
13	Veneto	109,33

Si tratta del risultato contrario a quello alla base della decisione del passaggio ad un gestore unico; infatti i processi di fusione fra i gestori dell'ambito erano stati valutati positivamente proprio nell'ottica della razionalizzazione degli investimenti, delle economie di scala e del contenimento dei costi a carico dei contribuenti.

### 3.3 Considerazioni generali dal confronto 2013-2014 delle Relazioni Annuali ATO Rifiuti Toscana Sud

Confrontando la Relazione Annuale di ATO Rifiuti Toscana Sud del 2013 con quella del 2014, si evince un incremento delle voci principali di costo:

- Costi di gestione [€];
- Costi del servizio per abitante [€/ab];
- Costi del servizio per tonnellata [€/tonn].

Tale comparazione permette di affermare che l'anno 2014 ha determinato un aumento dei costi rispetto all'anno 2013 e tale incremento riguarda tutti e tre i capoluoghi di provincia Arezzo, Grosseto, Siena.

L'anno 2014 ha visto un valore complessivo di gettito (al netto dei Comuni di Badia Tedalda, Cavriglia, Poppi, Subbiano, Rapolano Terme, Radicofani) pari a circa 177.538.000 € rispetto a circa 165.478.000 € del 2013, con una crescita del 7,3%.

Per quanto riguarda i costi del servizio per abitante [€/ab], per Arezzo, Grosseto e Siena si evince un aumento dal 2013 al 2014 con un picco del 8,3% per il Comune di Arezzo, che peraltro registra un valore in assoluto sensibilmente inferiore agli altri due capoluoghi. Anche il costo medio del servizio per abitante del 2014 risulta essere cresciuto del 12,7% rispetto a quello del 2013. D'altronde pure i valori minimi e massimi del 2014 sono aumentati rispetto agli stessi del 2013.

<b>Costo del servizio per abitante [€/ab]</b>				
	[€/ab] 2013	[€/ab 2014]	Incremento [€/ab]	Incremento [%]
Arezzo	166	179,73	13,73	8,3%
Grosseto	248	268,07	20,07	8,1%
Siena	262	271,38	9,38	3,6%
VALORI MEDI	198	223,2	25,20	12,7%

<b>Costo del servizio per abitante [€/ab]</b>		
	[€/ab] 2013	[€/ab 2014]
Valore minimo	125 (Castelfranco Piandiscò)	128 (Anghiari)
Valore massimo	458 (Isola del Giglio)	670 (Isola del Giglio)

Per quanto concerne il costo del servizio per tonnellata [€/tonn], anche in questo caso si evince un aumento dal 2013 al 2014 per tutti e tre i capoluoghi di provincia, con un picco del 12,3% per il Comune di Arezzo, che peraltro registra un valore in assoluto sensibilmente inferiore agli altri due capoluoghi.

Ed il costo medio del servizio per tonnellata del 2014 risulta essere cresciuto del 14,4% rispetto a quello del 2013. D'altronde anche i valori minimi e massimi del 2014 sono aumentati rispetto agli stessi del 2013.

<b>Costo del servizio per tonnellata [€/tonn]</b>				
	[€/tonn] 2013	[€/tonn 2014]	Incremento [€/tonn]	Incremento [%]
Arezzo	275	308,8	33,80	12,3% ←
Grosseto	426	459,78	33,78	7,9%
Siena	390	393,04	3,04	0,8%
VALORI MEDI	336	384,31	48,31	14,4% ←

<b>Costo del servizio per tonnellata [€/tonn]</b>		
	[€/tonn] 2013	[€/tonn] 2014
Valore minimo	228 (Bucine)	240 (Pergine Valdarno)
Valore massimo	781 (Magliano in Toscana)	795 (Magliano in Toscana)



# Capitolo 4

## Attività di Confindustria Toscana Sud

Sulla TARI Confindustria Toscana Sud ha sollecitato sin dai primi mesi dell'anno 2015 i Comuni ad adeguare i regolamenti che disciplinano l'applicazione della Tassa, per renderli conformi alle disposizioni normative nazionali vigenti e agli orientamenti ministeriali espressi di **non assoggettare a contributo le aree di produzione dove si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono direttamente le aziende a proprie spese.**

Dalla ricerca in corso emerge infatti che soltanto un terzo dei 101 Comuni che fanno parte dell'ATO Toscana Sud, hanno adottato regolamenti conformi.

Questa situazione si ripercuote inevitabilmente sull'applicazione della Tassa producendo effetti distorsivi nelle condizioni di tassabilità delle superfici dove i rifiuti si formano.

Confindustria ha altresì partecipato, congiuntamente ad altre categorie economiche, a tavoli di discussione con i rappresentanti dell'ATO Toscana Sud per la corretta applicazione delle norme che regolano la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani in relazione all'avvio del sistema di affidamento ad un gestore unico del servizio.

La gestione del ciclo dei rifiuti, la razionalizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento, l'ottimizzazione delle strutture impiantistiche, il conseguimento di economie di scala, avrebbero dovuto produrre l'erogazione di un servizio più efficiente, più efficace ma soprattutto economicamente sostenibile. Le premesse non sono state incoraggianti in quanto nella maggior parte dei casi si è determinato un consistente aumento del contributo, destinato oltretutto a ripetersi nel tempo in forme ed entità tutte da verificare.

Confindustria ha anche sollecitato l'Assessorato competente della Regione Toscana ad assumere un ruolo di coordinamento e di indirizzo per uniformare le regolamentazioni dei Comuni su contenuti conformi alle norme nazionali, agli orientamenti ministeriali ed anche alle pronunce della Magistratura sulla questione della tassabilità delle aree produttive e sui criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

A cura di:  
Mario Bernardini  
Carolina Gattuso

Giugno 2016



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD  
Arezzo Grosseto Siena

ALLEGATO

Ai Sindaci dei Comuni  
delle province di  
Arezzo, Grosseto, Siena

23 gennaio 2015

**Tassa sui Rifiuti (TARI): determinazione della esclusione delle aree produttive, dei magazzini e delle aree scoperte asservite all'attività produttiva. Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 9/12/2014**

Come è noto, il Dipartimento delle Finanze in risposta ad un quesito posto da una impresa in ordine all'applicazione della TARI - TARSU agli immobili industriali, con particolare riguardo ai magazzini e alle aree scoperte asservite al ciclo produttivo, ha emanato una specifica Risoluzione Ministeriale, la n. 2/DF del 09/12/2014, formulando al riguardo precisi e specifici orientamenti.

In particolare nel provvedimento è stato precisato che sono intassabili le aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, che sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani.

Pertanto, secondo il Dipartimento delle finanze, non può ritenersi corretta l'applicazione della TARI alle superfici specificatamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari (cd. superficie ombra).

Il Dipartimento delle Finanze ha altresì precisato che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti, nonché le aree scoperte asservite al ciclo produttivo e che risultano produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, devono considerarsi anch'essi intassabili. Tali esclusioni operano ex lege, a prescindere dall'intervento regolamentare dei Comuni.

A tale riguardo, viene precisato che il potere riservato ai Comuni per individuare, con proprio Regolamento, le superfici da sottrarre all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, in quanto produttive con carattere di prevalenza di rifiuti speciali non assimilabili, può essere esercitato nel ristretto ambito consentito dalla legge. Conseguentemente, i Comuni possono individuare ulteriori superfici da escludere a tassazione rispetto a quelle già escluse ex lege.

In relazione a quanto sopra è pertanto necessario che i Regolamenti Comunali siano modificati nella parte in cui non sono conformi a quanto disposto dalla legge 27/12/2013 n. 147 art. 1- commi da 639 a 700 - come modificata dal D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito in legge 02/05/2014 n. 68, e quindi adeguati agli orientamenti espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risoluzione citata.

Si presenta altresì opportuno che detti Regolamenti contengano, per quanto possibile, disposizioni e adempimenti uniformi per evitare regolamentazioni diverse su questioni della stessa natura, anche in Comuni limitrofi.

In merito si conferma anche che come Associazione abbiamo provveduto a segnalare alle aziende interessate l'esigenza di verificare la conformità delle superfici tassate, ai nuovi orientamenti espressi dal Ministero e di produrre eventuali istanze di variazione di dette superfici qualora non risultassero conformi ai principi sopra enunciati.

Si resta infine a disposizione delle Amministrazioni Comunali per contribuire a chiarire la portata delle interpretazioni alle disposizioni regolamentari vigenti, in adesione anche allo specifico invito contenuto della risoluzione citata.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimiliano Musmeci

Associazione degli Industriali di Arezzo, Grosseto e Siena

Sede legale operativa di Siena  
Via dei Rossi, 2 - 53100 Siena  
Tel. 0577 2571 - Fax 0577 283025  
info@confindustria.siena.it  
www.confindustria.siena.it  
Codice Fiscale 92063740523

Sede operativa di Arezzo  
Via Roma, 2 - 52100 Arezzo  
Tel. 0575 39941 - Fax 0575 355748  
info@assindar.it  
www.assindar.it

Sede operativa di Grosseto  
Viale Monterosa, 196 - 58100 Grosseto  
Tel. 0564 468811 - Fax 0564 454588  
segreteria@confindustriagrosseto.it  
www.confindustriagrosseto.it

Gentile dott.ssa  
**Federica Fratoni**  
Assessore all' Ambiente  
REGIONE TOSCANA

p.c.

Egregio dott.  
**Edo Bernini**  
Direttore Ambiente ed  
Energia  
REGIONE TOSCANA

Gentile Assessore,

al termine della scorsa legislatura, l'Assessorato all' Ambiente della Regione Toscana promosse la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro per la predisposizione di linee guida per la Redazione dei regolamenti comunali di igiene pubblica e di gestione dei rifiuti con particolare riferimento ai criteri adottati dai Comuni per l'assimilabilità dei rifiuti agli urbani. Tale iniziativa nasceva dall'esigenza particolarmente sentita da parte delle imprese di avere un quadro regolamentare uniforme e soprattutto coerente con quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento. Il gruppo tecnico era costituito a livello ATO Toscana Sud, con l'intento di far emergere indicazioni da sviluppare poi per l'intero territorio regionale; per quello che riguarda la nostra organizzazione ne faceva infatti parte Confindustria Toscana Sud.

Dopo la prima riunione del gruppo tecnico, tenutasi lo scorso 11 maggio, non si sono però avute più notizie in merito all'iniziativa promossa dalla Regione.

Confermiamo che si tratta di un tema molto rilevante per il sistema delle imprese del nostro territorio che si ripercuote pesantemente sulla applicazione della TARI da parte delle amministrazioni comunali.

Riteniamo quindi di grande importanza la rapida riattivazione del gruppo tecnico, anche per evitare l'apertura di un contenzioso tra le aziende e le stesse amministrazioni comunali.

A questo proposito, quindi, le chiediamo di conoscere quali siano le intenzioni della Regione in merito, confermando fin da subito la nostra piena disponibilità nel proseguire i relativi lavori.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE

## **LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA IN MERITO AI CRITERI DI ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI**

Con la Sentenza n.9631 del 13 giugno 2012 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, in particolare prevedendo che il regolamento comunale relativo alla Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) deve contenere non solo le caratteristiche qualitative dei rifiuti considerati assimilati, ma anche i criteri quantitativi, per poter essere ritenuto valido. Legislativamente, si fa riferimento all'articolo 21 del D.Lgs.22/1997 (Decreto Ronchi) sostituito dall'art. 198 del D.Lgs.152/2006 (Testo Unico Ambientale), con disposizione che i Comuni devono stabilire l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Il caso che ha portato alla Sentenza n.9631/2012 è nato a partire dal ricorso di una società proprietaria di un supermercato nei confronti di un Comune che nel proprio regolamento Tarsu aveva stabilito un semplice elenco dei rifiuti ritenuti assimilabili agli urbani, senza specificarne i limiti quantitativi. La Cassazione ha disapprovato tale comportamento.

Sono molti i Comuni che, al pari di quello in esame, si sono limitati ad elencare la qualità dei rifiuti assimilati senza specificare i criteri di quantità. Si consideri che l'assimilazione del rifiuto speciale a rifiuto urbano consente il conferimento al servizio pubblico e la tassazione delle superfici dove i rifiuti assimilati stessi si producono. Il criterio quantitativo di assimilabilità è necessario al fine di stabilire l'adeguatezza minima utile del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e implica la determinazione di soglie massime entro le quali un produttore può avvalersi di tale servizio (si intendono valori espressi in kg per mq all'anno).

L'Antitrust, con nota AS922/2012 ha segnalato che numerosi Comuni hanno provveduto impropriamente all'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e ha conseguentemente sollecitato l'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che "con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani". Di tale decreto si resta ancora in attesa e non resta che continuare ad aspettarlo per tempi che, purtroppo, non ci è noto sapere.